



COMUNE DI ORZINUOVI
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

-D.Lgvo 31.08.98 N.114
-L.R. 21.03.2000 N.15

APPROVATO CON DELIBERA C.C. 86 DEL 19.12.2001

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

-D.Lgvo 21.03.98 N.114

-L.R. 21.03.2000 N.15

TITOLO I

MERCATI

ART.1 LOCALIZZAZIONE , CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge sulle aree individuate dal Consiglio Comunale, con cadenza settimanale nella giornata di VENERDI' osservano l'orario di vendita dalle ore 7,00 alle ore 13.00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero entro le ore 14,00.

ART.2 DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, ospita un totale di 157 posteggi dei quali sono riservati:

Per i produttori agricoli
4 posteggi di mq.7 X 3

Per il battitore
1 posteggio di mq.7 X 4

Tra un banco e l'altro deve essere lasciato uno spazio minimo di 0,50 mt.

-Le metrature assegnate agli operatori commerciali si intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali compresi gli eventuali veicoli utilizzati dall'operatore.

-Fuori dalla P.zza Vittorio Emanuele e per comprovate necessità riconosciute dall'Amministrazione Comunale sono possibili occupazioni di dimensioni diverse a quelle originariamente assegnate.

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori:

N.32 posteggi attualmente individuati dai numeri:

1-10-74-82-83-84-85-86-87-92-97-98-99-100-101-103-104-105-106-107-118-122-123-125-137-138-142-144-146-148-150-152.

Sono riservati alla vendita di generi alimentari;

N.85 posteggi attualmente individuati dai numeri:

2-4-11-12-14-15-17-18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-48-49-50-51-52-55-56-58-59-60-61-62-64-68-69-70-71-72-73-75-76-77-78-79-81-108-109-110-111-113-114-116-117-119-120-121-126-127-128-130-131-132-133-134-135-136-139-140-141-147-149-153-154.

Sono riservati alla vendita di abbigliamento, accessori ed affini;

N.35 posteggi attualmente individuati dai numeri:
3-5-7-8-9-13-16-19-31-35-36-47-53-54-57-63-65-66-67-80-89-90-91-93-94-95-96-112-115-124-
129-143-145-151-155.
Sono riservati alla vendita di generi diversi non alimentari.

ART.3 MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART.4 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile del mercato.

ART.5 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m.2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il qual è richiesto l'allontanamento dal mercato.
- In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

ART.6 RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito delle aree di mercato esistente;
- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede,

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità storica di presenza sul mercato;
2. anzianità storica di posteggio
3. anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori e del servizio.

ART.7 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'atto di assegnazione del posteggio, ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il provvedimento di concessione ha durata decennale ed è rinnovabile con semplice comunicazione.

Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda e di un ramo d'azienda.

Il Comune può provvedere a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando la validità delle stesse.

ART.8 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art.28 lettera ab D.lgvo n.114, che vantano il maggior numero di presenze sul mercato.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che alla data di entrata in vigore del presente regolamento si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

ART.9 PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART.10 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, (17 settimane) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

ART.11 SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.

La domanda a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART.12 POSTEGGI ISOLATI

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante un bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

ART.13 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.lgvo n.114.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg. In caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART.14 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alla legge 59/63, sono riservati, di norma ai margini del mercato, numero N. 04 posteggi dati in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati per la giornata di mercato agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

TITOLO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART.15 DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.28 comma 1 lett.b) D.Lgvo N.114, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART.16 LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Funzionario Responsabile con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita .

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

ART.17 ORARI

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Resta fermo l'obbligo del rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e del riposo festivo fatta eccezione per il mese di dicembre e le otto festività determinate dal comune.

TITOLO III

FIERE

ART.18 DETERMINAZIONE DELLE AREE

Il comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

Sono individuati sul territorio comunale i seguenti posteggi, nelle sottoelencate località:

- 1) Via xxv Aprile , n.8 posteggi di mq.9 X 3 nella giornata del Rogo della Vecchia, a metà quaresima (una giornata);
- 2) Via Marconi, P.zza Garibaldi n.26 posteggi di mq.9 X 3 nelle giornate di ricorrenza della festività patronale di San Bartolomeo (tre giornate);

ART.19 DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il comune potrà inoltre scegliere di considerare con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

ART.20 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive;
- maggior numero di presenze;
- anzianità desunta dal registro imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di due concessioni di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART.21 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.22 NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli attrezzi adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN.SAN 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti sulle aree mercatali si osservano le norme previste dal Regolamento Comunale che disciplina il servizio.

ART.23 COSAP

Il comune, fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal comune, in rata unica per ogni anno oppure in due rate di eguale importo .

ART.24 PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART.25 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

In applicazione di quanto previsto dall'art.10 L.R.21.03.2000 N.15, è istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche della quale sono chiamati a far parte, oltre al Sindaco o suo delegato che la presiede, i rappresentanti del comune interessato, delle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

La commissione è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari,.....);
- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi ;

- predisposizione di regolamenti, riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

La nomina della commissione viene effettuata con decreto del Sindaco.

I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale, potrà richiedere altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

ART.26 NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

ART.27 SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D.L.gvo n.114 / 98, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 Euro a 1000 Euro.

ART.28 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgvo n.114 / 98 alla L.R.21.03.2000 N.15 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART.29 ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.